



PARERE MOTIVATO
n. 154 del 25 NOVEMBRE 2015

Oggetto: **Comune di LEGNAGO (VR). Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica "ex zuccherificio" Variante n. 3. Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



La Commissione VAS si è riunita in data 25 novembre 2015 come da nota di convocazione in data 23 novembre 2015 ns. prot. gen. 476382/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Legnago (VR) con pec acquisita ai protocolli regionali al n. 339187 e 339192 del 20/08/2015, sotto elencata, relativamente alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "ex zuccherificio" variante n. 3 Comune di Legnago (VR):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 22/07/2015.
- Allegato alla relazione.

CONSIDERATO che con nota prot n. 351597 del 02/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Verona
- Provincia di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Azienda Ulss n. 21 Legnago
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

CONSIDERATO che Con nota prot n. 351639 del 02/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA la nota del Comune di Legnago, prot. n. 30957 del 28/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 393447 del 01/10/2015, con la quale ha fatto pervenire dichiarazione del Dirigente del Settore 3 Lavori Pubblici attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che da una preliminare istruttoria tecnica la documentazione presentata risultata carente per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 404420 del 08/10/2015, un'integrazione di quanto addotto.

VISTE le integrazioni Vinca pervenute dal Comune di Legnago con pec prot. n. 33385 del 15/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 415924 del 15/10/2015.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0012270 del 09/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 412247 del 13/10/2015 ha inviato parere.



Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 351597 del 2 settembre 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 10229 del 7 settembre 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 11302 del 16 settembre 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

"[...] la scrivente rileva l'elevato potenziale archeologico dell'area oggetto di intervento, in quanto limitrofa all'insediamento preistorico di Terranegra, sottoposto a vincolo archeologico, come

riportato in "Le zone archeologiche del Veneto", del 1987", concludendo pertanto che, pur non ritenendo necessario l'assoggettamento a VAS, "si richiede ai sensi dell'art. 96 del d. lgs. 163/2006 che nell'area di esecuzione degli scavi sia garantita una campagna preventiva di sondaggi archeologici, da affidare a operatori specializzati nel settore, con modalità da concordare" con la medesima Soprintendenza, e "sotto la vigilanza scientifica" di quest'ultima;

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 11302 del 16 settembre 2015 della Soprintendenza archeologia del Veneto, considera non necessaria la sottoposizione dell'intervento di cui all'oggetto alla fase di verifica strategica, ritenendo con ciò adempite le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare ambientale per la Valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

- L' Arpav - Dipartimento di Verona – con nota prot. 93010/2015 in data 24.09.15, ha inviato parere, nel quale "ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente."

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 165/2015 in data 21.10.15 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV).

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 25 novembre 2015, dalla quale risulta che esaminati gli atti, si ritiene che il Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica "ex zuccherificio", variante n. 3 in Comune di Legnago (VR) non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell'Autorità Ambientale, Segretariato Regionale per il Veneto, nonché le prescrizioni VInCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica "ex zuccherificio", variante n. 3 in Comune di Legnago (VR) in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell'Autorità Ambientale, sopra riportato, Segretariato Regionale per il Veneto, nonché le prescrizioni VInCA di seguito elencate:



1. di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti ricadenti nell' ambito di attuazione dell' intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l' utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Legnago, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all' Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.4 pagine.